



RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2024

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi". Il provvedimento è entrato in vigore il 31 dicembre 2023.

1

ART. 1 - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Il decreto prevede che per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Inoltre, sempre per l'anno 2024, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.

Il decreto dispone, altresì, che una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Infine, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni precedenti.

ART. 2 - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

ART. 3 - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino



entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza. Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l'addizionale comunale all'Irpef. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene specificato che detti enti, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef.

ART. 4 - MAGGIORAZIONE DEL COSTO IN DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato nel modo successivamente indicato e nel rispetto delle ulteriori disposizioni indicate di seguito. Questa agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

ART. 5 - ABROGAZIONI

Il decreto, infine, abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l'Aiuto alla crescita economica, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi Ires di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.